

**REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana**

**L'Assessore per l'Economia**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii., recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che all’art. 2 attribuisce all’Assessorato regionale dell’Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

**VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., recante la “*Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028*”;

**VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 e ss.mm.ii., recante il “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028*”;

**VISTO** l’art. 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., recante misure per “*Misure per l’attrazione di nuovi residenti*”, finalizzate a contrastare lo spopolamento della Regione, favorire l’insediamento di nuovi nuclei familiari, attrarre capitale umano e stimolare il mercato immobiliare regionale;

**CONSIDERATO** che l’art. 25, commi 1 e 2, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., prevede che la Regione siciliana, per il triennio 2026-2028, riconosce un contributo a fondo perduto alle persone fisiche che rispettano cumulativamente le seguenti condizioni: a) acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio regionale entro dodici mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale di cui alla lettera b) o, in alternativa, realizzazione entro lo stesso termine di interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria, su un immobile di proprietà sito nello stesso territorio; b) trasferimento della residenza dall’estero in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra l’1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028; c) mantenimento della residenza e del domicilio fiscale di cui alla lettera b) nonché della proprietà dell’immobile di cui alla lettera a) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasferimento della residenza, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme; d) percepire, a seguito del trasferimento di cui alla lettera b) del comma 1, redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, tassabili nel territorio dello Stato;

**CONSIDERATO** che il contributo a fondo perduto, in ogni caso non superiore all’ammontare di 100 migliaia di euro annui, è riconosciuto nella misura del 50% dell’IRPEF dichiarata ed effettivamente versata ovvero nella misura del 60% qualora il trasferimento del domicilio fiscale e l’acquisto dell’immobile avvengano in un comune siciliano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

**CONSIDERATO** che la maggiore spesa derivante dall’applicazione del citato articolo 25 trova copertura nelle maggiori entrate derivanti dal maggior gettito IRPEF spettante alla Regione siciliana

in applicazione dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e ss.mm.ii., recante *“Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a), e l'art. 6, comma 4;

**VISTO** il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e ss.mm.ii. recante il *“Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”* con il quale, a partire dal 1° gennaio 2027, vengono abrogate e sostituite le disposizioni in materia di compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante *“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ss.mm.ii. di approvazione del *“Testo Unico delle Imposte sui Redditi”* e, in particolare, l'art. 2, con il quale sono individuati i soggetti passivi dell'IRPEF;

**VISTI** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii. recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, e ss.mm.ii. con la quale è stato recepito il suddetto testo unico;

**VISTO** l'art. 25, comma 4, primo periodo, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., a norma del quale *“Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione “Bilancio” dell'Assemblea regionale siciliana”*;

**CONSIDERATO** che il decreto di cui al visto precedente può prevedere *“la facoltà di utilizzare il beneficio in compensazione, ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, previa stipula di apposita convenzione tra il dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1074/1965 e successive modificazioni”*;

**CONSIDERATO** che l'erogazione del contributo mediante riconoscimento di un credito d'imposta renderebbe la misura di cui al citato art. 25 cit. maggiormente attrattiva in quanto a) attribuisce agli interessati la possibilità di scegliere tra l'accredito diretto e il credito d'imposta in base alla specifica *“capacità fiscale”* e in base alle specifiche esigenze di liquidità; b) l'erogazione mediante credito d'imposta velocizza i tempi di attribuzione del beneficio a fronte di una procedura standardizzata e automatica;

**RITENUTO**, dunque, opportuno prevedere la possibilità che il contributo a fondo perduto sia erogato anche mediante riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione;

**VISTO** il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante *“Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;

**RITENUTO** opportuno, al fine di individuare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fare riferimento ai dati demografici forniti annualmente dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 389 del 22 luglio 2024, con il quale è stato nominato Assessore per l'economia della Regione siciliana l'Avv. Prof. Alessandro Dagnino;

**VISTA** la Deliberazione n. 161 del 9 aprile 2026 con la quale la Giunta Regionale ha espresso il proprio apprezzamento sullo schema di decreto assessoriale trasmesso con nota prot. n. 1998/Gab del 2 aprile 2026;

**VISTA** la nota prot. n. 001-2982-ARS/2026 del 7 maggio 2026 e l'allegata nota interna prot. n. 001-666-INT/2026 del 6 maggio 2026, con la quale la Commissione "Bilancio" dell'ARS ha espresso "parere favorevole" sullo schema di decreto, osservando "*che sarebbe opportuno introdurre nel decreto una disposizione finalizzata a prevenire condotte abusive e, in particolare, l'ipotesi del doppio trasferimento di residenza, ossia dalla Sicilia all'estero e viceversa, al solo fine di godere del beneficio in parola*";

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Ambito)**

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle misure agevolative previste dall'art. 25 ("*Misure per l'attrazione di nuovi residenti*") della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., recante "*Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028*".

### **Articolo 2**

#### **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto:
  - per "*Legge*", si intende l'art. 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii.;
  - per "*Dipartimento*", si intende il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito;
  - per "*Contributo*", il contributo a fondo perduto, commisurato all'IRPEF dichiarata e versata, riconosciuto ai nuovi residenti aventi diritto;
  - per "*Piccolo Comune*", il comune che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di trasferimento del domicilio fiscale sul territorio siciliano, risulta avere una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti; a tal fine, i dati rilevanti sono quelli forniti dall'ISTAT.

### **Articolo 3**

#### **(Oggetto e beneficiari)**

1. La Regione siciliana, per il triennio 2026-2028, riconosce un contributo a fondo perduto parametrato all'IRPEF dichiarata e versata, alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Trasferimento, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, della residenza ex art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni dall'estero in Italia, con stabilimento, entro lo stesso termine, del domicilio fiscale in uno dei comuni ricadenti sul territorio della Regione siciliana;

- b) Acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio regionale entro dodici mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale di cui alla lettera a) ovvero realizzazione, entro lo stesso termine, di interventi edilizi su un immobile di proprietà sito sul territorio regionale;
  - c) Essere titolari, successivamente alla data di trasferimento di cui alla lettera a), di redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tassabili nel territorio dello Stato.
2. La residenza e il domicilio fiscale sul territorio della Regione siciliana nonché la proprietà dell'immobile devono essere mantenuti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasferimento della residenza.
  3. Il mancato rispetto della condizione di cui al comma 2 costituisce causa di revoca del contributo erogato, con conseguente obbligo di restituzione in capo al soggetto percettore.
  4. Gli interventi edilizi rilevanti ai fini del riconoscimento del Contributo sono quelli di recupero, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, esclusa la manutenzione ordinaria, così come definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii. e dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, e ss.mm.ii..

#### **Articolo 4**

##### ***(Misura del contributo)***

1. Il Contributo è riconosciuto per un triennio, a decorrere dall'anno di realizzazione delle condizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, ed è pari al 50% dell'IRPEF dovuta e integralmente versata in base alle dichiarazioni dei redditi annuali riferite al detto triennio.
2. Il Contributo è elevato al 60% in ipotesi di acquisto di immobile (ovvero realizzazione di interventi edilizi) e trasferimento del domicilio fiscale in un "*Piccolo comune*" ricadente sul territorio della Regione siciliana.
3. Il Contributo è riconosciuto, in ogni caso, entro il tetto massimo annuo di € 100.000,00 e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali statali o regionali previste per l'attrazione di nuovi residenti.
4. Per il calcolo del Contributo, si tiene conto anche dell'IRPEF versata dall'avente diritto mediante l'istituto della compensazione.
5. Qualora l'interessato, oltre ai redditi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del presente Decreto, percepisca redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il Contributo è in ogni caso concesso nei limiti stabiliti dalla Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e ss.mm.ii., nonché ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "*de minimis*" di cui al successivo regolamento comunitario di modifica o abrogazione del medesimo.
6. Previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e ss.mm.ii., il Contributo, su istanza di parte, può essere erogato mediante riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e ss.mm.ii..
7. Il credito d'imposta non è cedibile.

## **Articolo 5**

### ***(Clausola di salvaguardia finanziaria)***

1. Nel caso di trasferimento del domicilio fiscale in Sicilia nel corso dell'anno solare, il contributo è commisurato alla quota di IRPEF spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e ss.mm.ii..

## **Articolo 6**

### ***(Richiesta e riconoscimento del Contributo)***

1. L'interessato, entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo all'anno d'imposta di riferimento, trasmette, a pena di decadenza, apposita "*Istanza di riconoscimento*" del Contributo, unitamente alla seguente documentazione:
  - a) Dichiarazione ex DPR n. 445/2000 con la quale si attesta la residenza e il domicilio fiscale sul territorio regionale;
  - b) Atto notarile di acquisto dell'immobile ovvero titoli abilitativi edilizi con certificazione della fine dei lavori e del sostenimento delle spese;
  - c) Copia della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui si riferisce il Contributo richiesto;
  - d) Quietanza di pagamento attestante l'integrale versamento dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi;
  - e) Richiesta di erogazione del Contributo mediante accredito diretto ovvero mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e ss.mm.ii.;
  - f) Dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a comunicare al Dipartimento eventuali eventi futuri che determinano il venir meno del diritto al Contributo (es. venir meno del requisito di cui all'art. 3.2., rimborso integrale dell'IRPEF versata) ovvero la riduzione dell'importo del Contributo erogato (es. presentazione di dichiarazioni integrative comportanti un minor debito d'imposta, rimborso parziale dell'IRPEF versata);
  - g) Ogni altra informazione e/o dichiarazione e/o documento indicato dal Dipartimento nel provvedimento di approvazione del relativo modello di "*Istanza di riconoscimento*".
2. Qualora il Contributo sia richiesto anche in relazione all'IRPEF maturata su redditi da lavoro autonomo e/o redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio della propria attività economica, gli interessati presentano altresì la documentazione richiesta dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nonché dalle norme statali di settore applicabili in ipotesi di erogazioni in favore di operatori economici (es. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, e ss.mm.ii.).
3. L'istanza di cui al presente articolo è presentata, a pena di decadenza, per ciascuna delle annualità rispetto alle quali l'Interessato intende usufruire del Contributo.

## **Articolo 7**

### ***(Erogazione del Contributo)***

1. In ipotesi accoglimento dell'”Istanza di riconoscimento”, il Dipartimento eroga il Contributo al Beneficiario, disponendone l'accredito diretto mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate al Beneficiario medesimo.
2. Qualora l'interessato abbia optato per l'erogazione del Contributo mediante credito d'imposta, il Dipartimento comunica l'ammontare, il codice tributo e il termine a partire dal quale detto credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e ss.mm.ii..

## **Articolo 8**

### ***(Convenzione con l'Agenzia delle Entrate)***

1. Ai fini dell'erogazione del Contributo mediante credito d'imposta, il Dipartimento sottoscrive apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Detta convenzione prevede le modalità per il riconoscimento del beneficio mediante credito d'imposta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e ss.mm.ii. La Convenzione, in particolare, prevede:
  - a) le modalità di trasmissione dei flussi informativi relativi ai soggetti ammessi al beneficio;
  - b) le modalità operative attraverso le quali vengono effettuate le relative compensazioni contabili tra Stato e Regione;
  - c) l'istituzione di specifico codice tributo.
3. La Convenzione può prevedere che l'Agenzia delle Entrate informi il Dipartimento qualora il Beneficiario presenti dichiarazioni fiscali ovvero istanze di rimborso dalle quali possa derivare il venir meno del diritto al Contributo ovvero la riduzione del Contributo riconosciuto.
4. Al fine di verificare la regolarità nella fruizione del Contributo, la Convenzione prevede l'impegno del Dipartimento a comunicare all'Agenzia delle Entrate i nominativi e il codice fiscale dei contribuenti che hanno beneficiato del contributo, sia in forma diretta che mediante fruizione del credito d'imposta.

## **Articolo 9**

### ***(Obblighi di mantenimento e revoca)***

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la residenza, il domicilio fiscale e la proprietà dell'immobile fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del trasferimento.
2. Il venir meno di uno solo dei requisiti sopra citati comporta la revoca totale del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. Il Dipartimento effettua controlli a campione su almeno il 10% delle istanze ricevute, sulla permanenza dei requisiti in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e i Comuni interessati.

## **Articolo 10**

### ***(Abuso del diritto e condotte elusive)***

1. Il Dipartimento vigila sulla corretta spettanza del beneficio, al fine di garantire che l'accesso alla misura avvenga nel rispetto dei principi di buona fede e non sia frutto di condotte elusive

- o di abuso del diritto. L'accertamento di tali condotte comporta la revoca del Contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, secondo le modalità di legge.
2. In particolare, costituisce elemento di valutazione l'ipotesi del doppio trasferimento di residenza (dalla Sicilia verso l'estero e viceversa), qualora lo stesso risulti effettuato in un ristretto arco temporale al solo fine di precostituire i requisiti formali necessari per accedere all'agevolazione.
  3. Resta salva la possibilità dell'Amministrazione di individuare ulteriori fattispecie elusive o abusive poste in essere al fine di ottenere indebitamente il Contributo.

### **Articolo 11**

#### ***(Definizione dei termini e delle modalità applicative)***

1. Il Dipartimento istituisce sul proprio sito internet un'apposita pagina dove sono pubblicati, oltre alla Legge, tutti gli atti amministrativi e regolamentari attuativi. Nella medesima pagina è inoltre istituita una sezione dedicata alle "FAQ".
2. I termini e le modalità di applicazione del presente Decreto sono stabiliti con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, da emanarsi entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto assessoriale.
3. Con il medesimo decreto, sono approvati i modelli per la presentazione delle istanze.

### **Articolo 12**

#### ***(Monitoraggio)***

1. Il Dipartimento trasmette semestralmente all'Assessore regionale per l'economia un report sull'andamento delle istanze e sull'impatto finanziario della misura.

### **Articolo 13**

#### ***(Pubblicità)***

1. Il presente decreto è pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) e nei siti istituzionali della Regione Siciliana.

Palermo, lì 19.05.2026

L'ASSESSORE  
Prof. Avv. Alessandro Dagnino